



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO**

Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,

all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3014 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2021, avente ad oggetto: retribuzione,

TRA

██████████ rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, ██████████
██████████, elettivamente domicilia,

RICORRENTE

E

██████████, in persona del legale rapp.te p.t.,
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 30.09.2022, dall'avv. Ugo Campese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento, via Filippo Raguzzini 10,

██████████, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 30.09.2022, dall'avv. Ugo Campese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento, via Filippo Raguzzini 10,

RESISTENTI

NONCHÉ

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S., in persona del legale rapp.te p.t.,
rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'██████████ ed
elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'avvocatura dell'ente,

TERZO CHIAMATO

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato 4.08.2021 il ricorrente ha convenuto in giudizio le società agricole ██████████
e ██████████, deducendo:



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/02/2024

- di aver lavorato alle dipendenze della società agricola [REDACTED] sin dalla sua costituzione, senza soluzione di continuità, dal 4 marzo 2014 al 21 settembre 2019, e di aver lavorato, nel periodo della vendemmia degli anni 2017 e 2018 (da settembre a ottobre), anche per e presso la [REDACTED];
- che il rapporto era cessato con illegittimo licenziamento per giusta causa, non impugnato;
- che al rapporto trovava applicazione il CCNL agricoltura impiegati;
- che le due società convenute avevano il medesimo oggetto sociale (attività vitivinicole) ed erano sostanzialmente sovrapponibili, sì da costituire un unico centro di imputazione dei rapporti giuridici;
- che nel periodo dedotto aveva prestato indifferentemente la propria attività per l'una o per l'altra, sotto la direzione dell'amministratore, che era per entrambe [REDACTED], il quale aveva provveduto alla sua assunzione;
- che il rapporto era stato formalizzato, con la [REDACTED], soltanto in alcuni periodi (1.01.2018-31.12.2019 e 11.02.2019-31.12.2019) e soltanto in maniera parziale, con conseguenti versamenti contributivi per un numero di giornate inferiore a quello prestato;
- che tutte le lettere d'incarico/contratti di collaborazione con cui il rapporto era stato formalizzato dovevano ritenersi nulli;
- che le sue mansioni erano quelle analiticamente descritte in ricorso, consistenti nell'occuparsi di tutta la filiera, dalla coltivazione dei vigneti fino alla vendita del prodotto;
- che l'orario di lavoro osservato andava dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 18, e il sabato dalle 8 alle 13, mentre nel periodo della vendemmia (mesi di settembre e ottobre) lavorava tutti i giorni della settimana, dalle 8 alle 24;
- che per le mansioni svolte aveva diritto ad essere inquadrato come quadro nell'ambito del CCNL applicabile;
- che aveva sempre ricevuto direttive e disposizioni dal sig. [REDACTED], che controllava la sua prestazione e lo riprendeva in caso di infrazioni, e al quale era tenuto a chiedere l'autorizzazione per usufruire di ferie e permessi;
- che utilizzava mezzi e strumenti di lavoro messi a disposizione dalla società, in locali di pertinenza della stessa;
- che l'orario di lavoro era predeterminato e articolato sulla base delle esigenze del datore di lavoro;
- che aveva partecipato anche a manifestazioni e fiere, quale rappresentante della [REDACTED];
- che nel corso del rapporto aveva percepito solo versamenti sporadici a titolo di retribuzione, pari a complessivi 8.000,00 €;
- che non aveva goduto di ferie e permessi ROL ed ex festività, oltre ad aver prestato lavoro straordinario e festivo per il quale non aveva percepito la dovuta retribuzione;
- che il trattamento corrispostogli non era proporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto;
- che la società aveva, altresì, omissis il versamento della contribuzione dovuta, salvo piccoli versamenti.

Tanto premesso, ha convenuto in giudizio le società resistenti al fine di sentire "in via principale: - accertare e dichiarare la sussistenza di un centro unico di interessi e/o di un centro unico di imputazione giuridica e/o contitolarità del rapporto di lavoro in capo alle due società convenute [REDACTED] e [REDACTED], per i motivi meglio esposti in premessa e per ognuna delle domande di seguito formulate; - accertare e dichiarare che il ricorrente [REDACTED] ha prestato la propria attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della



██████████ per il periodo 4 marzo 2014 – 21 settembre 2019 ed anche alle dipendenze della ██████████ per il periodo della vendemmia (1 settembre – 31 ottobre 2017 – 2018) con le modalità e nei termini di cui alla narrativa, svolgendo sempre mansioni corrispondenti a quelle previste per inquadramento di Impiegato Livello Quadro, Titolo III, art. 16, Classificazione Personale, CCNL Agricoltura Impiegati, con conseguente diritto al relativo trattamento economico/normativo; - per l'effetto, condannare la ██████████, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ██████████ e la ██████████, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ██████████, in solido tra loro e/o ognuna per quanto di ragione, al pagamento in favore del ██████████, la somma complessiva di € 223.052,85, per differenze retributive a vario titolo maturate, ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, e comunque ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost. e/o anche con valutazione in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge; - conseguentemente, condannare la ██████████, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ██████████ e la ██████████, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ██████████, in solido tra loro e/o ognuna per quanto di ragione, a corrispondere a titolo di danno contributivo la somma di € 99.685,76, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche in via equitativa, a titolo di oneri contributivi non versati all'INPS; - in via subordinata, sussistendone i presupposti, accertare la sussistenza del danno per omesso versamento della contribuzione volontaria e per l'effetto accogliere la domanda generica di risarcimento del danno contributivo spiegata nei confronti delle società resistenti in solido tra loro e/o ognuna per quanto di ragione; in subordine: - laddove non fosse configurabile un rapporto di lavoro subordinato, ritenuta in ogni caso l'insufficienza del compenso versato a fronte dell'attività effettivamente prestata dal ricorrente in favore della ██████████ e della ██████████, condannare comunque la ██████████ e della ██████████, in solido tra loro e/o ognuna per quanto di ragione, al pagamento della medesima somma sopra indicata o altra ritenuta di giustizia anche in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

Si sono ritualmente costituite in giudizio le due società convenute, chiedendo il rigetto della domanda. Hanno, in particolare, dedotto di essere due soggetti giuridici distinti e separati, legati da un mero rapporto di controllo societario, del tutto insufficiente a configurare un unico centro di imputazione di rapporti giuridici; hanno, inoltre, evidenziato che la ██████████ era stata costituita, insieme ad altre due persone, dallo stesso ██████████, dal fratello ██████████ e dal cugino ██████████ allo scopo di proseguire l'attività della società agricola ██████████, sottoposta a una procedura espropriativa, e che il ricorrente aveva prestato la propria attività gratuitamente, in qualità di socio, fino al 2017, quando aveva donato la propria quota al figlio; nel periodo successivo, aveva continuato comunque a rendere identiche prestazioni, in luogo del figlio, che frequentava l'università e non seguiva l'azienda. Il rapporto, che mai aveva avuto i caratteri della subordinazione, in quanto il ██████████ aveva sempre operato in azienda trattandola e presentandosi ai terzi come proprietario e imprenditore, era stato formalizzato in alcuni periodi, per il numero di giornate necessario al conseguimento della disoccupazione agricola, su richiesta dello stesso ██████████.

Si è altresì costituito, a seguito di integrazione del contraddittorio, l'INPS, litisconsorte necessario in presenza di una domanda di condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8956 del 14/05/2020), chiedendo – in caso di accoglimento della domanda proposta dal



ricorrente – di accertare e dichiarare il diritto dell'INPS di ottenere il versamento di contributi e accessori da calcolarsi ad opera dell'Istituto previdenziale, in conformità alla normativa vigente e nei limiti della prescrizione.

Ammissa ed espletata la prova per testi richiesta dalle parti, con escussione di tre testi indicati dal ricorrente e di due indicati dalle resistenti, stante la rinuncia all'ultimo teste ammesso, la causa è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.

Il ricorrente rivendica differenze retributive sul presupposto dell'instaurazione di un unico e ininterrotto rapporto di lavoro subordinato nel periodo 4.03.2014-21.09.2019 alle dipendenze della società agricola [REDACTED] (e, nei mesi di settembre e ottobre degli anni 2017 e 2018, anche della [REDACTED]), nel corso del quale avrebbe rivestito la qualifica di quadro, occupandosi dell'intera filiera produttiva dell'azienda vitivinicola.

Tali differenze vengono richieste solidalmente alla [REDACTED] e alla [REDACTED] sul presupposto che le due società siano di fatto "sovrapponibili" e costituiscano un unico centro di imputazione di rapporti. Va, quindi, innanzitutto esaminata la fondatezza di tale allegazione.

Giova premettere, in diritto, che il rapporto di lavoro può vedere da un lato un solo prestatore d'opera, dall'altro una pluralità di soggetti che fruiscono delle sue prestazioni.

Ciò può avvenire, in primo luogo, quando si sia in presenza di un'impresa unitaria che alimenta varie attività formalmente affidate a una pluralità di società fra loro collegate.

In proposito, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l'esistenza di un collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore e una di esse, si debbano estendere anche all'altra, ma deve essere anche ravvisabile "una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione" (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 5496 del 14/03/2006; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3482 del 12/02/2013; Sez. L, Sentenza n. 26346 del 20/12/2016; Sez. L, Sentenza n. 19023 del 31/07/2017; cfr. anche Cass. Sez. L, Ordinanza n. 30087 del 30/10/2023).

Ove il collegamento economico-funzionale tra le imprese sia tale da comportare l'utilizzazione contemporanea e indistinta della prestazione lavorativa da parte delle diverse società si è in presenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro; ne consegue che tutti i fruitori dell'attività devono essere considerati responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, in virtù della presunzione di solidarietà prevista dall'art. 1294 c.c., in caso di obbligazione con pluralità di debitori, qualora dalla legge o dal titolo non risulti diversamente (Cass. 28/03/2018, n. 7704 e Cass. 09/01/2019 n. 267).



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/02/2024

Va, peraltro, ricordato che la giurisprudenza ha comunque riconosciuto la configurabilità, a vari fini, di un'impresa unitaria, a prescindere dal carattere simulatorio del frazionamento dell'unica attività, e valorizzando la mera apparenza della pluralità di soggetti giuridici a fronte di un'unica sottostante organizzazione d'impresa, intesa come unico centro decisionale (v. Cass. 28/03/2018, n. 7704; Cass. 29/11/2011, n. 25270; Cass. 14/03/2006, n. 5496; Cass. 24/03/2003 n. 4274; Cass. 28/08/2000, n. 11275).

Inoltre, come ha avuto modo di precisare la S.C., in forza del principio di effettività, “che permea il diritto del lavoro e che trova espressione in numerose disposizioni normative (v., ad esempio, gli artt. 27, 29 e 30 del d.lgs. n. 276 del 2003 e succ. modif.; art. 8 della legge n. 223 del 1991), a cominciare dall'art. 2094 cod. civ.”, “deve ritenersi che l'esistenza di titoli giuridici formalmente legittimanti l'utilizzazione da parte di una società dei dipendenti di altra società oppure lo spostamento dei lavoratori da uno all'altro datore di lavoro, non costituisca elemento di per sé ostativo alla configurazione di un'impresa unitaria ove ricorrano indici significativi della unicità della struttura organizzativa e produttiva, dell'integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo in vista di un interesse comune, dell'esistenza di unico centro decisionale che coinvolga anche la gestione del personale o di parti di esso, oppure di una condizione di codatorialità tra gruppi genuini” (così Cass. Sez. L, Ordinanza n. 2014 del 24/01/2022).

In secondo luogo, vi è unicità del rapporto – a prescindere dal collegamento societario – anche in tutti i casi in cui uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori di lavoro, e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell'interesse di un datore di lavoro e quale nell'interesse dell'altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori dell'attività del lavoratore devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, ai sensi dell'art. 1294 c.c., che stabilisce una presunzione di solidarietà nel caso di obbligazione con pluralità di debitori, se dalla legge o dal titolo non risulti diversamente (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 3844 del 10/06/1986; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13904 del 20/10/2000; Cass. Sez. L, Sentenza n. 7727 del 17/05/2003; principio recentemente ribadito da Cass. Sez. L, Sentenza n. 3899 del 11/02/2019). Ancor più tale fattispecie è giuridicamente configurabile ove due o più società condividano il medesimo legale rappresentante e/o un assetto societario in tutto o in parte coincidente (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13646 del 02/07/2015).

Nella fattispecie, il ricorrente non ha fornito adeguata prova dell'esistenza degli elementi che consentirebbero di ravvisare un unico centro di imputazione fra le due convenute.

Sul piano documentale risulta che:

- [redacted] è stata costituita il 4.03.2014 fra [redacted], cugino dell'odierno ricorrente), [redacted], i germani [redacted] e [redacted] [redacted] ed è attiva dall'8.05.2014; la sede è in [redacted]; [redacted] sono stati i primi amministratori, dopo le loro dimissioni (4.10.2014) ne è divenuto amministratore [redacted]; la società svolge attività prevalente di coltivazione di uva da vino e da tavola e produzione di vino da uve prevalentemente di produzione propria; attualmente la proprietà è ripartita fra [redacted];
- [redacted] è stata costituita il 12.02.2009, svolge attività prevalente di colture agricole e vitivinicole, ha sede in [redacted]; le relative quote, dal 2017, sono detenute per il 93% dalla [redacted] e per il 7% da [redacted]; dal 2018, [redacted] è anche presidente del consiglio di amministrazione.



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/02/2024

- la [REDACTED] è stata specificamente costituita allo scopo di prendere in locazione il compendio sottoposto a esecuzione immobiliare nella procedura n. [REDACTED] R.G.E. e riunite a carico di [REDACTED] [REDACTED] (padre dell'odierno ricorrente e del fratello [REDACTED]; cfr. richiesta [REDACTED] e relazione del custode giudiziario [REDACTED] al G.E.), mentre la [REDACTED] faceva capo, sino all'acquisizione delle quote da parte di [REDACTED], a tutt'altra compagine sociale (cfr. visura).

Il teste [REDACTED], dipendente della [REDACTED] (operaio agricolo OTD), ha riferito di essere stato sempre solo dipendente della [REDACTED] e di non sapere nulla della [REDACTED].

Il teste [REDACTED], socio di entrambe, ha confermato che “[REDACTED] hanno distinti stabilimenti, [REDACTED], ed [REDACTED], con due distinte cantine” (capo 10 della memoria) e ha riferito che, per quanto a sua conoscenza, la vendemmia 2017 e 2018 presso [REDACTED] era stata effettuata con personale assunto da [REDACTED], e di non avervi mai visto il ricorrente.

Il teste [REDACTED] ha dichiarato di essere dipendente di [REDACTED] da quando era nata, nel 2017, di non avere rapporti di lavoro con [REDACTED], che la sede di [REDACTED] e quella di [REDACTED], che presso [REDACTED] lavoravano soltanto dipendenti di [REDACTED], che le vendemmie 2017 e 2018 erano state fatte da personale della società, e che [REDACTED] vi aveva dato una mano.

Il teste [REDACTED] ha riferito di essersi relazionato sempre con [REDACTED], sia per conto di [REDACTED] sia per conto di [REDACTED], quando quest'ultima era nata; ha inoltre riferito che i [REDACTED] avevano acquistato la [REDACTED], che prima apparteneva ai fratelli [REDACTED] e aveva sede in provincia di [REDACTED]; nulla sapeva in ordine ai beni utilizzati.

Ciò che emerge dall'istruttoria è esclusivamente l'esistenza di un rapporto di controllo fra la [REDACTED], che detiene il 93% delle quote, e [REDACTED], rilevata nel 2017 da altri imprenditori, e la coincidenza fra l'amministratore unico della [REDACTED] e il presidente del CdA di [REDACTED] (nonché socio di minoranza), che è sempre il [REDACTED].

Non vi è dunque dubbio sull'esistenza di un collegamento economico-funzionale fra le convenute, che svolgono del resto analoga attività vitivinicola.

Non è però emerso alcun dato da cui desumere l'unicità della struttura organizzativa e produttiva, l'integrazione tra le attività esercitate e il correlativo interesse comune, il coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune e l'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle due società titolari delle distinte imprese.

Nessuno dei testi escussi, in particolare, ha riferito dell'impiego dei medesimi locali e beni da parte delle due società (che, come visto, hanno sedi diverse), né tanto meno dell'impiego promiscuo di lavoratori, o dell'esistenza di una struttura produttiva e organizzativa unitaria.

Solo per quanto concerne il ricorrente alcuni testi hanno riferito di averlo visto presso entrambe o di essersi rapportati con lui per conto di entrambe; al riguardo occorre però considerare che il [REDACTED] era socio di [REDACTED] (proprietaria di [REDACTED]) e, successivamente alla donazione della quota al figlio, era comunque coinvolto nelle vicende sociali in luogo di quest'ultimo.

Appare, peraltro, significativo che, nella stessa prospettazione del ricorso, il [REDACTED] – il quale rivendica lo svolgimento del ruolo di quadro presso [REDACTED] – affermi di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di [REDACTED] esclusivamente nel periodo della vendemmia, e dunque per due mesi nell'anno 2017 e per due mesi nell'anno 2018; ciò è scarsamente compatibile con la tesi di due società così strettamente integrate da costituire un unico centro di imputazione dei rapporti giuridici



(anche tenuto conto delle ridotte dimensioni di entrambe: 1 solo dipendente dichiarato da ██████████ nel 2021, 6 dichiarati da ██████████ nel 2020).

Ne discende che, eventualmente, la responsabilità solidale di ██████████ potrà essere affermata esclusivamente, all'esito dell'accertamento del rapporto di lavoro subordinato con le modalità di cui al ricorso, a titolo di co-datore di lavoro e per i soli periodi in cui il ██████████ ha affermato di avervi lavorato.

Venendo all'esame della domanda di riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, giova premettere, in diritto, che elemento essenziale (e come tale indefettibile) del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, al contempo, da quello di lavoro autonomo, è la subordinazione, intesa quale vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato. Carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria rivestono altri elementi (quali, ad esempio, collaborazione, osservanza di un determinato orario, continuità della prestazione lavorativa, inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e coordinamento con l'attività imprenditoriale, assenza di rischio per il lavoratore, forma della retribuzione), che, lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione giuridica del rapporto, possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa delle peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In particolare, come ripetutamente affermato dalla Cassazione, non surroga il criterio discretivo della subordinazione neanche il *nomen iuris* che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cd. autoqualificazione), e occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro (v. tra le tante Cass. 9 aprile 2014 n. 8364). Pur dovendosi ravvisare l'elemento essenziale della subordinazione nell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, va sottolineato che detto requisito concreta essenzialmente la nozione giuridica di subordinazione, a fronte della quale sono configurabili elementi sintomatici di tale situazione, quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico, sicché il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo ha carattere sintetico, nel senso che, rilevati alcuni indici significativi, essi devono essere valutati nel loro assieme, in relazione alle peculiarità del caso concreto (v., tra le altre, Cass., 3.7.2011, n. 9019; Cass., 2.9.2000 n. 11502; Cass., 14.12.1996 n. 11178).

Gli elementi sintomatici in precedenza indicati, anche se individualmente considerati sono privi di valore decisivo, ben possono essere valutati, globalmente, come indizi concordanti, gravi e precisi, rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato, soprattutto quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto (v., tra le tante, Cass., 5.5.2005 n. 8569; Cass., 24.2.2006 n. 4171; Cass., 19.4.2010, n. 9252). Pertanto, mentre l'esercizio del potere disciplinare è sicuro indice di subordinazione, la mancata manifestazione del potere disciplinare può costituire indice sintomatico del difetto di tale requisito



solo se significativa di una esclusione del potere anzidetto in linea di principio, ma non quando esso non sia stato semplicemente esercitato in concreto per l'assenza di fatti rilevanti sul piano disciplinare (v. Cass., 2.6.1999, n. 5411; Cass., 18.12.1996, n. 11329).

Se, dunque, non vi è dubbio che l'eterodirezione sia destinata a manifestarsi in modo differente a seconda della posizione ricoperta dal lavoratore nell'ambito dell'organizzazione aziendale e, soprattutto, delle diverse tipologie di organizzazioni nelle quali il lavoratore è inserito, semplici direttive generali e programmatiche, così come un generale controllo estrinseco sull'attività lavorativa, costituiscono elementi compatibili anche con la prestazione di lavoro autonomo. Ciò accade in tutte le ipotesi in cui il lavoro autonomo sia prestato nell'ambito dell'organizzazione aziendale del datore di lavoro, così che la linea di demarcazione tra autonomia e subordinazione tende a confondersi. Imprescindibile appare, dunque, la ricorrenza dell'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo e di controllo del datore, alla stregua di facoltà del datore di ingerirsi nell'esecuzione della prestazione lavorativa, conformandone le modalità di esecuzione, compatibilmente con la qualifica ed il livello del prestatore di lavoro e con i diversi margini di autonomia decisionale e operativa allo stesso riconosciuti. I criteri sussidiari, pertanto, possono essere utilizzati per rafforzare il giudizio di soggezione di una parte al potere datoriale di un'altra, ma, di per sé considerati, non sono sufficienti a determinare il giudizio di subordinazione.

Fatte queste premesse, occorre valutare le risultanze dell'istruttoria.

██████████, indifferente, dipendente della ██████████ da marzo 2014 a giugno 2017 quale bracciante agricolo a tempo determinato, ha dichiarato: *“nel periodo in cui io ho lavorato, il ricorrente era il coordinatore dei lavori, non prendeva direttive da nessuno. Preciso che quello che dovevamo fare ce lo diceva ██████████, poi ho sentito più di una volta l'amministratore della società ██████████ dire a ██████████, in occasione di alcune discussioni in merito ai lavori da fare, che era lui quello che comandava e bisognava fare quello che diceva lui. Posso dire che in un'occasione chiesi a ██████████ un anticipo sulla retribuzione e lui mi rispose che avrebbe riferito all'amministratore, ██████████. L'amministratore quando venne si arrabbiò e mi disse che per quanto riguardava i pagamenti non dovevamo chiedere a ██████████, ma a lui che essendo amministratore doveva decidere ... il ricorrente ci coordinava su tutto, si è occupato di tutta la filiera, partendo dalla coltivazione dei vigneti fino alla vendita del prodotto. Non so se il ricorrente si sia mai occupato di assumere l'enologo, il ricorrente si occupava maggiormente del settore della cantina, ma ogni tanto, non tutti i giorni, è venuto con noi a potare, a fresare e a svolgere le mansioni concernenti i vigneti. Preciso che, ad esempio, se noi fresavamo per dieci giorni, il ricorrente veniva per due ... In merito alla lavorazione delle uve posso dire che lui ci dava le direttive e stando in cantina la effettuava anche lui, ad esempio occupandosi della pressa. Preciso che per direttive intendo dire che lui ci diceva cosa dovevamo fare e l'ordine da seguire nello svolgimento delle varie operazioni ... si occupava dello stoccaggio dei serbatoi e della preparazione dei vini, in particolare controllava la temperatura, si occupava della chiarificazione, filtrazione, affinamento, stabilizzazione, tagli e correzioni secondo le indicazioni dell'enologo ... il ricorrente era presente tutti i giorni in cantina e si divideva tra i vigneti e la cantina, ma stava maggiormente in cantina ... si occupava della programmazione dell'imbottigliamento in base alla tipologia di vini e del confezionamento ... il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00, con un'ora di pausa pranzo, mentre il sabato lavoravamo mezza giornata, dalle 8,00 alle 13,00 ... durante la vendemmia lavoravamo anche la domenica, anche fino a mezzanotte, l'una, le due, perché è una fase particolare ... ██████████ non faceva di testa sua, ma prendeva le direttive dall'amministratore*



██████████, poi veniva da noi a dirci cosa dovevamo fare. Preciso che tanto posso dire, perché io ho assistito tante volte alle discussioni che il ricorrente ha avuto con l'amministratore, in ordine a quello che si doveva fare ed era l'amministratore che ci pagava e ci dava le buste paga e davanti a lui le firmavamo. Le firme sugli assegni le metteva ██████████ ... confermo che il ricorrente era soggetto al potere disciplinare dell'amministratore e tanto posso dire perché ho assistito più di una volta a discussioni in cui l'amministratore riprendeva il ricorrente, per degli errori fatti ... È capitato una volta che il ricorrente disse a noi altri lavoratori che si doveva etichettare un certo tipo di vino e dopo che noi avevamo già etichettato 500 bottiglie, l'amministratore arrivò e si arrabbiò e riprese il ricorrente perché doveva essere imbottigliato prima un altro vino che doveva far partire, in base ad un ordine di acquisto ... non so se il ricorrente chiedeva l'autorizzazione all'amministratore per fruire di qualche giorno di ferie o permesso ... in cantina non c'era una postazione fissa del ricorrente, lui si occupava di tante cose e utilizzava gli strumenti della cantina".

Il teste ██████████, socio delle società resistenti, ha riferito: "per quanto a mia conoscenza, sia gli amministratori che i soci hanno sempre prestato la propria opera gratuitamente all'interno della società. Ad esempio io lavoro in Calabria e mi sono occupato della promozione dei vini con alcuni ristoranti e non ho mai avuto nulla per questa attività ... i soci partecipavano alla vita dell'azienda perché l'accordo era che per quanto possibile ognuno svolgeva una prestazione a titolo gratuito per consentire lo sviluppo della società, ma non c'erano soci-dipendenti ... il ██████████, anche dopo la donazione delle sue quote al figlio ██████████, ha continuato a comportarsi come socio, partecipando agli incontri della compagine sociale. In realtà il figlio ██████████ non si è mai visto, non veniva alle assemblee, ma era rappresentato dal padre e da ██████████... i soci prestavano la propria opera in azienda liberamente, non sono mai stati stabiliti vincoli di orario, quindi andavamo se e quando volevamo ... ██████████ aveva le chiavi dello stabilimento e nei rapporti con i terzi e con i dipendenti si comportava come se fosse proprietario e datore di lavoro, anche se formalmente il proprietario era il figlio ██████████ ... ad esempio, il ██████████ lasciava delle note alla segretaria e dava direttive su quello che doveva fare, anche al Vinitaly, dove andavamo noi soci e non i dipendenti, veniva ██████████ e si presentava alle persone come proprietario ... ho detto che ██████████ comportava come proprietario perché dava gli ordini ai dipendenti, si comportava con i terzi come proprietario e nessuno dei soci gli ha mai dato ordini. Quando ho detto che si comportava con i terzi come proprietario, mi riferivo sempre agli eventi, in cui si rappresentava come proprietario ... il ██████████, in piena autonomia, prelevava vino sfuso e/o imbottigliato dalla società sia con la propria vettura che con il furgone della moglie per venderlo a ex clienti della sua società ... ho sentito lui parlarne con ██████████ e poi in un'occasione mi telefonò e tra le varie cose mi disse di aver preso del vino sfuso e perciò non si trovavano con le quantità di vino sfuso risultanti in azienda ... con il ricorrente siamo andati a vari eventi, in particolare siamo stati più volte a Vinitaly, e il ricorrente stava dietro allo stand e parlava dei prodotti con i clienti ... presentavamo il prodotto ai clienti, parlando della nostra attività; tale attività veniva svolta esclusivamente dagli imprenditori".

Il teste ██████████, dipendente della ██████████ dal 2017, ha dichiarato: "so che gli amministratori della ██████████ lavoravano per la società perché li vedevo lì, ma non so se lavorassero a titolo gratuito e non so nello specifico di cosa si occupavano ... i soci venivano e andavano quando volevano, non avevano un orario di lavoro da rispettare ... preciso che so che i soci della ██████████ non avevano un orario fisso perché io li vedevo mentre stavo lì a lavorare ... posso dire che lavoravo solo per la ██████████ e che i soci della ██████████ li vedevo che venivano dove lavoravo io, poi non



posso dire a fare cosa ... non so se [REDACTED] aveva le chiavi dello stabilimento di [REDACTED], ma posso dire che all'inizio aveva quelle dello stabilimento della [REDACTED]. Intendo dire che dal 2017, quando la società è aperta e per un paio di anni ha avuto le chiavi ... io ho conosciuto all'inizio [REDACTED] come socio, poi nel tempo ho capito che non era più socio perché quando dovevamo chiedere, ci dovevamo rivolgere a [REDACTED], intendo il cugino nato nel 1960 ... per [REDACTED] posso dire che le consegne venivano fatte dal corriere e qualche volta da [REDACTED], per la [REDACTED] non lo so ... posso dire che [REDACTED] prelevava in autonomia il vino dalla sede della [REDACTED], sia imbottigliato che sfuso e da come mi dicevano lo portava a clienti della società, ma non so perché le carte non le vedevo ... le vendemmie degli anni 2017 e 2018 della [REDACTED] sono state fatte dal personale della società e ci ha dato una mano [REDACTED] ... ricordo che la [REDACTED] ha assunto un enologo, ma non ricordo se era per la vendemmia del 2018 o del 2019, ed era [REDACTED]”.

Il teste [REDACTED] ha dichiarato: “conosco il ricorrente perché è stato sempre mio cliente e gli fornisco, sin dal 1993, dei coadiuvanti enologici. Io sono un enologo e faccio anche la parte commerciale ... dal 1993 fino alla nascita della [REDACTED] ho avuto rapporti in quanto enologo con la [REDACTED], ma mi interfacciavo per ogni cosa con [REDACTED]. Poi quando è nata la [REDACTED] srl, ho continuato a interfacciarmi per la parte tecnica, in relazione alla [REDACTED], sempre con [REDACTED], mentre per quanto riguarda gli incassi non li facevo più con [REDACTED], ma con l'amministratore della [REDACTED] ... avevo sempre a che fare con [REDACTED], con cui interloquivo per la [REDACTED] prima e per la [REDACTED] dopo. Come ho detto, per la [REDACTED] avevo rapporti anche con [REDACTED] per quanto riguarda i pagamenti. Loro hanno cambiato sempre società, io posso solo dire che avevo a che fare sempre con [REDACTED] per la parte tecnica. Fino a un certo punto ho avuto rapporti con [REDACTED] sia per la parte tecnica che economica e poi solo per la parte economica con [REDACTED] ... ho avuto rapporti con [REDACTED] per le vendemmie presso la sede di [REDACTED] ma so che lavorava anche alla sede [REDACTED] ... si occupava anche dell'accettazione e lavorazione delle uve, dello stoccaggio nei serbatoi e dell'imbottigliamento, dell'acquisto delle bottiglie e altro e so che avevano comprato delle vasche di spumantizzazione e quello era un progetto che avevamo fatto insieme io e [REDACTED]. Inoltre, che io sappia, era lui ad avere i contatti con il personale specializzato per la manutenzione degli impianti ... so che si occupava della vendita del vino, sia tramite i mediatori che direttamente agli acquirenti, che aveva rapporti di vendita anche nel napoletano e nel basso laziale e che aveva anche qualche rapporto di vendita all'estero, anche se limitato. Si occupava anche dell'imbottigliamento e della consegna ... [REDACTED] si occupava di tutto il ciclo produttivo, da quando arrivava l'uva in cantina fino all'imbottigliamento ... non so quale fosse il suo orario di lavoro, posso dire che io andavo in azienda a tutte le ore e lo trovavo lì. Io comunque andavo solo dal lunedì al venerdì, perché il sabato e la domenica non lavoro ... non so chi desse le direttive a [REDACTED] e posso solo dire che utilizzava gli strumenti che stavano in Cantina. Lui sicuramente aveva delle attrezzature sue, ma non so poi di chi fossero le attrezzature in cantina”.

Il teste [REDACTED], indifferente, ha riferito: “fino al 2016 ero il consulente enologico della [REDACTED] ... ho fatto il consulente enologico per la [REDACTED] nel 2015-2016 e posso dire che il ricorrente era con me in cantina, ma non so di preciso quali fossero i suoi rapporti lavorativi. Posso dire che lui seguiva la produzione della [REDACTED] ... il [REDACTED] era presente in cantina e si occupava della parte amministrativa e decisionale; quindi, se c'era da decidere sulla produzione se ne occupava lui, mentre il ricorrente si occupava della parte operativa ... in relazione ai terreni posso confermare che si è occupato dell'assunzione dell'enologo e del controllo della filiera, del



contatto con i mediatori e delle definizioni dei prezzi e della programmazione della raccolta uve e tanto posso dire perché ce ne occupavamo insieme ... in merito alla cantina e ai vini posso confermare che il ricorrente si occupava di tutte le attività indicate al punto 9, punti 2 e 3 del ricorso ... l'orario di lavoro era molto vario, durante la vendemmia attaccavamo di solito dalle 7,00 fino anche a mezzanotte, mentre negli altri periodi non so quale fosse l'orario di lavoro del ricorrente, in quanto io non ero presente in cantina sempre, ma in genere mi ci recavo una volta ogni due settimane ... non so se il ricorrente era tenuto a comunicare e giustificare le proprie assenze alla società, posso dire che gli strumenti usati dal ricorrente erano quelli presenti in cantina ma non so di quale società fossero ... che io sappia il ricorrente si relazionava con [REDACTED] per lo svolgimento della sua attività e posso dire che ha partecipato anche a fiere e manifestazioni”.

Sul piano documentale, si rileva che rapporto non risulta essere stato oggetto di alcuna formalizzazione; sebbene parte ricorrente menzioni lettere d’incarico/contratti di collaborazione, da ritenersi nulli, tali documenti non sono stati prodotti, né la resistente, la quale ha negato in radice l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, li ha menzionati.

Risulta, invece, dall’estratto contributivo che nel corso degli anni 2018 e 2019 il ricorrente è stato denunciato rispettivamente per 58 e per 96 giornate quale bracciante agricolo giornaliero.

Inoltre, agli atti vi è una lettera del 23.11.2019 a firma di [REDACTED], amministratore della [REDACTED], nella quale si dà atto che il licenziamento del ricorrente si era reso necessario a causa della condotta da questi tenuta il giorno 3.09.2019, ritenuta inconciliabile “con un qualsiasi rapporto lavorativo, ancorché di carattere subordinato”.

La prova testi ha fatto emergere che il ricorrente si comportava *uti dominus*, e ciò sia prima, sia dopo la cessione della quota al figlio (giugno 2017); trattava con corrieri, fornitori, enologi, partecipava direttamente all’attività, effettuava consegne, riceveva i pagamenti, presenziava a fiere e serate di degustazione.

Tali circostanze sono confermate anche dai documenti prodotti, da cui si evince che lo stesso si presentava come “vigneron” e imprenditore, e che i terzi che venivano in contatto con l’azienda lo identificavano come “contitolare” con il cugino [REDACTED].

L’unica deposizione testimoniale dalla quale appare emergere l’assoggettamento del ricorrente a direttive e controlli da parte di [REDACTED] è quella del teste [REDACTED], la quale tuttavia è limitata al periodo fino a giugno 2017 (periodo nel corso del quale il ricorrente era anche formalmente socio della società). Anche rispetto a tale deposizione va comunque rilevato che quello che ne emerge sono sostanzialmente discussioni fra il ricorrente e l’amministratore, non univocamente indicative dell’esistenza del vincolo di subordinazione, in quanto compatibili anche con la normale dialettica fra comproprietari dell’azienda, nonché cugini. Invece, dalle dichiarazioni del teste non emerge che il ricorrente avesse un obbligo – imposto da [REDACTED] – di presenza quotidiana, che fosse tenuto a chiedere l’autorizzazione per le assenze e a giustificare le stesse, tutti elementi idonei a segnalare la presenza di un effettivo assoggettamento al potere gerarchico dell’amministratore.

Occorre peraltro considerare che fino al 2017 il ricorrente è stato socio della società, che come visto è stata costituita per prendere in affitto i terreni appartenuti al di lui padre, gravati da una procedura di esecuzione immobiliare.

La società vedeva quale amministratore il cugino, e della compagine sociale facevano parte il cugino, lui, il fratello, e altre due persone.



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/02/2024

Nel giugno del 2017 sia il ricorrente che il fratello hanno ceduto le quote a [REDACTED]; tuttavia, dalla prova è emerso che il ricorrente ha continuato, di fatto, a comportarsi come se fosse ancora comproprietario dell'azienda, partecipando direttamente all'attività aziendale in luogo del figlio (circostanza confermata anche da altro socio, [REDACTED]).

I terreni sono sempre rimasti nella proprietà sua e del fratello [REDACTED], tanto è vero che nel 2020 ne hanno chiesto il rilascio con ricorso ex art. 700 c.p.c.

A fronte di dichiarazioni testimoniali alquanto labili in ordine alla sussistenza dell'eterodirezione (sono ambigue anche le affermazioni di [REDACTED], da cui sembra doversi desumere che dopo la nascita della [REDACTED] la gestione era ripartita fra [REDACTED] e [REDACTED], rispettivamente per la parte amministrativa e per gli incassi e per la parte tecnico-operativa, e quelle di [REDACTED], da cui appare che analoga suddivisione di ruoli fra i due cugini sussistesse anche nel periodo precedente), tenuto conto del fatto che l'unico documento indicativo dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato è una lettera di "licenziamento" peraltro adottato senza le garanzie di cui alla l. 300/70, art. 7, neppure menzionato, così come non sono menzionati il CCNL applicato e le norme disciplinari violate, deve concludersi per l'insufficienza degli elementi raccolti a comprovare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la subordinazione.

Se pure è emerso un impegno continuativo del ricorrente nell'ambito di [REDACTED], difetta la prova del suo assoggettamento, nell'espletamento di tale attività, al potere direttivo e gerarchico dell'amministratore di [REDACTED], [REDACTED], o del CdA di [REDACTED] e dunque il suo assoggettamento a disposizioni sul lavoro, sia pure di massima, obbligo di presenza e correlato obbligo di giustificare le assenze, controllo sull'esecuzione della prestazione; né è emersa, quale elemento fondamentale del sinallagma contrattuale, la pattuizione di una retribuzione mensile, in misura fissa e predeterminata, quale corrispettivo per l'attività svolta. In proposito, il ricorso è del tutto privo di allegazione, essendosi il ricorrente limitato a dare atto di aver percepito soltanto "acconti" per il complessivo importo di € 8.000,00.

La figura del ricorrente non era stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale, nel senso che non aveva mansioni predefinite, né occupava una specifica postazione; per contro, seguiva un po' tutti gli aspetti della produzione e della successiva vendita e promozione, senza specifici limiti temporali e senza specifiche direttive in ordine ai compiti da espletare di giorno in giorno.

Tanto ha fatto, occasionalmente, anche nell'interesse di [REDACTED], le cui quote erano detenute in maggioranza dalla [REDACTED].

È invece ininfluenza la formalizzazione del rapporto, per alcune giornate all'anno, come bracciante agricolo, verosimilmente tesa ad attivare il rapporto contributivo/assicurativo in relazione alla partecipazione manuale a determinate attività della viticoltura, ma non determinante ai fini della presente controversia (basti considerare che il ricorrente rivendica l'attribuzione della qualifica di quadro, deducendo di avere di fatto gestito l'intera attività aziendale dalla coltivazione alla distribuzione del prodotto, e non certo di bracciante).

In definitiva, il ricorso va respinto, non avendo il ricorrente assolto all'onere di dimostrare l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle resistenti.

Le spese di lite – che si liquidano come in dispositivo avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, ulteriormente ridotti del 30% in considerazione dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto – seguono la soccombenza.

Le spese di lite fra il ricorrente e l'INPS, chiamato in causa affinché potesse essere emessa pronuncia di condanna in suo favore, possono essere invece integralmente compensate.



P.Q.M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle resistenti in solido, delle spese di lite, che liquida in € 6.621,30, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- 3) compensa le spese fra il ricorrente e l'INPS.

Benevento, 27 febbraio 2024.

Il Giudice

Cecilia Angela Ilaria Cassinari

